



Ordine del Giorno del

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE N°

Deliberazione n°	del
------------------	-----

OGGETTO DELLA PROPOSTA

Vertenza avvocato Vitiello contro AMAT S.p.A. – Decisioni conseguenti

Allegati:

- 1) nota avvocato Ernesto Vitiello del 09/01/2003, ns. prot. 2097/2003;
- 2) nota AMAT S.p.A. del 12/02/2003, ns. prot. 543/2003;
- 3) nota del 13/02/2003, ns. prot. 557/2003;
- 4) nota AMAT S.p.A. del 18/04/2005, ns. prot. 7991/2005;
- 5) parere dell'avvocato Roberto Barberio del 26/04/2005, ns. prot. 8498/2005;
- 6) atto di citazione del 05 maggio 2009 dell'avvocato Ernesto Vitiello;
- 7) comparsa di costituzione dell'AMAT S.p.A.;
- 8) verbale di udienza del 19/11/2009;
- 9) e-mail dell'avvocato Roberto Barberio del giorno 08/03/2010, ns. prot. 4449/2010;
- 10) e-mail dell'avvocato Roberto Barberio del giorno 21/07/2010;
- 11) e-mail dell'avvocato Roberto Barberio del giorno 09/05/2011.

Il Direttore Generale, di concerto con il Dirigente Amministrativo e con il Capo Unità Affari Generali, Pubbliche Relazioni e Sinistri, riferisce e propone quanto segue:

- ☐ con nota del 09/01/2003, ns. prot. 2097/2003 (All. 1), l'avvocato Ernesto Vitiello presentava all'AMAT S.p.A. una proposta di consulenza legale in cui manifestava la sua disponibilità ad occuparsi per l'anno 2003 della "consulenza stragiudiziale" e della "difesa giudiziale" con riferimento alle questioni derivanti dalla circolazione dei mezzi aziendali;
- ☐ la proposta di consulenza prevedeva per la "consulenza stragiudiziale" e la "assistenza giudiziale", relativa alle questioni originatesi nell'anno 2003, il versamento da parte dell'AMAT S.p.A. di un corrispettivo dell'importo complessivo di € 30.000,00 oltre spese borsuali, rimborso forfetario per spese generali (10%), IVA e CAP al netto della ritenuta d'acconto. Il pagamento della suddetta somma avrebbe dovuto essere effettuato in due rate semestrali anticipate di cui la prima al perfezionamento dell'accordo e la seconda dopo il 30/06/2003;
- ☐ con nota del 12/02/2003, prot. 543/2003 (All. 2), l'AMAT S.p.A. accettava la proposta alle condizioni sopra esposte;
- ☐ in esecuzione del rapporto contrattuale instauratosi, l'AMAT S.p.A. provvedeva al regolare pagamento dei due ratei convenuti con ordinativi di pagamento n°528 del 15/04/2003 e n°1831 del 25/11/2003, ciascuno dell'importo complessivo di € 16.896,00, a fronte dei quali l'avvocato Ernesto Vitiello provvedeva all'emissione di regolare fattura;
- ☐ in esecuzione del rapporto contrattuale e della procedura sinistri attivi notificati al dirigente amministrativo e al capo unità sinistri con nota del 13/02/2003, ns. prot. 557/2003 (All.3), l'ufficio



sinistri aziendale prendeva atto della procedura e provvedeva a trasmettere allo studio legale Vitiello le pratiche relative alla circolazione dei mezzi aziendali riferite all'anno 2003;

- ☐ nel corso del tempo l'avvocato Ernesto Vitiello chiedeva all'AMAT S.p.A., oltre il citato compenso, le somme corrisposte dalle compagnie di assicurazione a titolo di rimborso spese legali;
- ☐ alla luce di queste istanze l'AMAT S.p.A. rivolgeva allo studio legale Barberio un quesito per stabilire la legittimità o meno di tale richiesta (All. 4). Le conclusioni cui perveniva il consulente aziendale (All. 5) escludevano la fondatezza della pretesa avanzata dallo studio legale Vitiello in ragione della convenzione stipulata dalle parti;
- ☐ con atto di citazione del 05 maggio 2009 (All. 6) l'avvocato Ernesto Vitiello, in proprio, citava in giudizio l'Azienda di fronte al Tribunale di Milano per sentirla condannare, con vittoria di spese, *"al pagamento di € 7.775,20 o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori ed interessi legali dal dovuto al saldo"*. A sostegno della domanda l'avvocato Ernesto Vitiello asseriva di avere gestito per conto dell'AMAT S.p.A. alcune pratiche finalizzate ad ottenere il risarcimento dei danni subiti dai veicoli aziendali in occasione di sinistri stradali omettendo di fare cenno alla convenzione stipulata con l'AMAT S.p.A. che costruiva la fonte esclusiva per la determinazione del compenso;
- ☐ l'AMAT si costituiva in giudizio (All. 7) affidando il mandato difensivo agli avvocati Roberto Barberio del foro di Taranto e Beatrice Alfonsi del foro di Milano finalizzato ad ottenere il rigetto delle pretese attoree con vittoria di spese;
- ☐ la prima udienza di comparizione presso il Tribunale di Milano si celebrava il giorno 19/11/2009 (All. 8). In quella sede il giudice concedeva i termini previsti dall'articolo 183, comma 6, e rinviava il giudizio ex art. 183, comma 7, all'udienza del 06/05/2010. Nelle more della celebrazione della nuova udienza il magistrato invitava le parti a ricercare un accordo transattivo della controversia;
- ☐ il legale aziendale in data 08/03/2010, ns. prot. 4449/2010, trasmetteva una e-mail (All. 9) riferendo, alla luce del sollecitato invito del giudice del Tribunale di Milano, le conclusioni dell'intervento eseguito dall'avvocato Beatrice Alfonsi presso l'avvocato Ernesto Vitiello circa i termini per addivenire ad una soluzione transattiva della vicenda. L'avvocato Ernesto Vitiello, riferiva nella citata e-mail il legale aziendale, aveva formulato una proposta conciliativa dell'importo di € 5.000,00, oltre gli accessori (CAP, IVA, Spese Generali 12,50%) rispetto alla iniziale pretesa di € 7.775,20, oltre gli accessori (CAP, IVA, Spese Generali 12,50%);
- ☐ con la stessa e-mail (all. 9) il legale aziendale invitava l'AMAT a valutare la proposta conciliativa tenendo conto dell'esiguo valore della causa come indicatore di antieconomicità e di esuberanza del rischio. Invitava, infine, l'Azienda a considerare la formulazione di una controproposta in vista di un ulteriore ridimensionamento in tempo utile per l'udienza del 06/05/2010;
- ☐ l'argomento, sottoposto all'attenzione del Consiglio di Amministrazione dell'AMAT S.p.A. il giorno 21/04/2010, veniva rinviato ad altra seduta;
- ☐ il legale aziendale in data 21/07/2010, trasmetteva una e-mail (All. 10) comunicando che all'udienza del 06/05/2010 il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, aveva rinviato il giudizio al 04/05/2011 la precisazione delle conclusioni. Riferiva, inoltre, quanto l'avvocato Beatrice Alfonsi aveva appreso verbalmente dal magistrato sul fatto che l'attore non aveva argomentato alcunché in ordine alle censure mosse dall'Amat in comparsa di risposta, sia relativamente all'incarico di consulenza, sia con riferimento alle contestazioni sull'ammontare dei compensi richiesti;
- ☐ con e-mail del 09/05/2011 (all.11) il legale aziendale informava la Società che la causa era stata rinviata all'udienza del 23/05/2012 per il medesimo incombenza (precisazione delle conclusioni) poiché il magistrato incaricato della vicenda era stato trasferito in Corte d'Appello;

- ☐ nella stessa comunicazione (all. 11) il legale aziendale riferiva che l'avv. Vitiello, con mail 'riservata personale' inviata all'avvocato Beatrice Alfonsi il 04/05/2011, aveva sollecitato la risposta alla proposta transattiva formulata nel febbraio 2010, rimasta priva di riscontro e attendeva una eventuale controproposta.

IL CAPO UNITÀ AA.GG., PP.RR. E SINISTRI _____

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO _____

IL DIRETTORE GENERALE _____

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- visto il rapporto istruttorio;
- visti lo Statuto Sociale ed il Codice Civile;

a voti.....

DELIBERA

- 1) Di non accettare la proposta transattiva in queste fasi;
- 2) Di richiedere all'Avv. Barsero approfondimenti sulle vertenze dopo l'insediamento del nuovo magistrato che sarà designato e, all'exte, di portare la questione nuovamente ~~decisa~~ al R.d.A. per la valutazione delle condizioni ai fini dell'accettazione delle proposte o delle formulazioni di una controproposta.

STUDIO LEGALE VITIELLO

AVV. ERNESTO VITIELLO

Docente di Diritto del Lavoro alla Scuola Forense

Avv. Paola Sala

Avv. Roberto Avanzi

D.ssa Erica Zanchetta

Dott. Stefano Fontana

P.le Principessa Clotilde, 6

20121 MILANO

Tel. 02653041 (4 linee ric. aut.)

Telefax 02653045

E-Mail: segreteria@studiovitiello.it

Milano 9 gennaio 2003

Spettabile

A.M.A.T. SPA

Via Cesare Battisti, 169

74100 TARANTO

alla c.a. del Presidente Dott. Enzo Manco

Oggetto: CONSULENZA LEGALE
EV/rm

Facendo seguito agli accordi intercorsi con il Vostro consulente assicurativo, Dott. Iacono, Vi confermo la disponibilità di questo studio alla consulenza stragiudiziale e alla difesa giudiziale per le questioni relative alla circolazione dei Vostri mezzi e Vi allego la relativa proposta economica.

Lo studio potrà seguire le questioni anche tramite un corrispondente di Taranto a noi consociato.

A Vostra disposizione per ogni chiarimento e in attesa di un incontro, porgo cordiali saluti.

All.to: c.s.

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Prot. Arrivo n°	2092
del	10 FEB. 2003
Presidente	
Vice Presidente	
Consigliere	
Direttore	
Direttore Amministrativo	
Direttore Tecnico	
Area Contabilità e Bilancio	
Area Dir. Amm. e Leg. Affari	
Area Informatica	
Area Marketing	
Area Personale	
Area Ricerche	
Area Relazioni Concorrenza e Servizi	
Area S.p.A. A.G.B. - Sinistri	
Ufficio Prodotti del Traffico	
Ufficio Pagamenti	
Codice fiscale: VTL RST 40814 F2051 Partita IVA 03057540159	

Avv. Ernesto Vitiello



PROPOSTA ECONOMICA

- Consulenza stragiudiziale e assistenza giudiziale per l'anno 2003 per le questioni attinenti la circolazione dei Vostri mezzi per i sinistri attivi

Euro 30.000,00

oltre le spese borsuali, oltre I.V.A., C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto ed oltre il 10% rimborso forfettario spese generali.

I sinistri passivi saranno infatti curati dalla Vostra compagnia di assicurazione Azzurra.

Il pagamento dovrà avvenire in due rate semestrali anticipate di cui la prima alla sottoscrizione dell'accordo e la seconda dopo il 30 giugno 2003.

Le spese del corrispondente sono a carico dello studio.

Milano, 9 gennaio 2003.

Taranto, li 12/febbraio/2003

Prot. n° Pres./ 543/2003

Preg/mo
Avv. Ernesto Vitiello
Piazzale Principessa Clotilde, 6

20121 MILANO

OGGETTO: Conferimento incarico di consulenza legale.

Facciamo seguito alla Vs/ preg/ma nota del 09/01/2003, si conferisce a codesto spett/le studio legale la consulenza stragiudiziale e la difesa giudiziale per le questioni relative alla circolazione dei ns/ mezzi, alle condizioni tutte proposte con la citata nota.

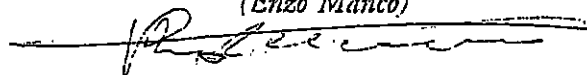
Si conferma, pertanto, che a fronte del predetto incarico Le verrà corrisposto, per l'anno 2003, la somma di 30.000,00 Euro (trentamilaEuro), oltre le spese borsuali, oltre IVA, C.P.A., detratta la ritenuta d'acconto ed oltre il 10% quale rimborso forfettario per spese generali.

Confermiamo, altresì, le modalità di pagamento in due rate semestrali di cui la prima alla sottoscrizione dell'accordo e la seconda dopo il 30/6/2003, salvo le spese del corrispondente che rimarranno a carico di codesto spett/le studio.

Sarà gradita la trasmissione a questa Azienda dei nominativi dei legali operanti su Taranto consociati con codesto spett/le studio.

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



STUDIO LEGALE
Avv. ti Associati COVIELLO-SALTALAMACCHIA
Via Ovidio, 22 - 74100 TARANTO
Tel. e fax 099.7350512
avv.coviello@libero.it

Taranto, 12.02.2003

AMAT S.p.A. - TARANTO	
Procedimento n°	2264
del	13 FEB. 2003
Presidente	☐
Vice Presidente	☐
Consigliere	☐
Diruttore	☐
Dirigente Amministrativo	☐
Dirigente Tecnico	☐
Area Contabilità e Bilancio	☐
Area Contr.-App.-Acq.-Magazz.	☐
Area Informatica	☐
Area Movimento	☐
Area Personale	☐
Area Tecnica	☐
Ripartizione Contratti e Appalti	☐
Rip. P.R.-A.A.GG.-Sinistri	☐
Ufficio Prodotti del Traffico	☐
Ufficio Ragioneria	☐
	☐
	☐

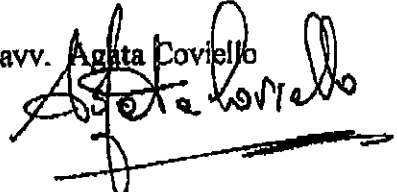
Preg.mo
Ing. Giovanni MATICHECCHIA
Direttore Azienda
AMAT S.p.a.

Via C. Battisti, 657
74100 TARANTO

Trasmissione via fax al n.
099.7794247

Con la presente, Le invio copia della "procedura in caso di sinistro" così come puntualmente annotata dal collega, preg.mo avv. Vitello.

Cordiali saluti.

avv. Agata Coviello


PROCEDURA IN CASO DI SINISTRO

1) SINISTRO ATTIVO

Si intende per tale quello per cui è presumibile, dal rapporto dell'autista e da riscontri effettuati (ad es. eventuale verbale della Polizia Municipale), la ragione da parte AMAT o, quanto meno, un concorso di colpa della controparte.

In tal caso occorre:

- a) comunicazione allo Studio VITIELLO (d'ora in poi S. V.) che procederà ad inoltrare domanda di risarcimento a controparte. La comunicazione deve contenere gli estremi del sinistro (data, luogo, generalità controparte e sua assicurazione, descrizione) e allegare l'eventuale constatazione amichevole.
- b) Comunicazione a C.A.I. che sentirà lo S.V. per decidere l'opportunità di denunciare il sinistro ad AZZURRA (in caso di concorso di colpa prevalente e di danno grave). La decisione di omettere la denuncia va approvata da AMAT anche alla luce di altri dati nel frattempo raccolti.
- c) Inoltro di successivi elementi sul fatto (testi, ecc.) e della documentazione sui danni, comprensiva del fermo tecnico.
- d) Ove non si ottenesse il risarcimento in via stragiudiziale, lo S.V. previa delega di AMAT (o con procura alle liti) procederà in via giudiziale tramite il corrispondente di Taranto (Avv. Agata Coviello, Avv. Massimo Carrano, Avv. Luca Andrisani).

2) SINISTRO PASSIVO

Si intende per tale quello relativo a scontro tra veicoli ovvero a danno subito dal passeggero, in cui sussistono elementi di responsabilità prevalenti a carico AMAT.

In tal caso occorre:

- a) immediata comunicazione a C.A.I. che provvederà alla denuncia a AZZURRA a meno che il danno non sia di entità modesta. L'omessa denuncia va approvata da AMAT.

3) SINISTRO AL PASSEGGERO

- a) Può essere contestuale all'ipotesi n. 1 e 2. In tal caso occorre seguire la relativa procedura.

- b) Se la denuncia del passeggero non è contestuale va effettuata comunicazione allo S.V. e a C.A.I.

Lo S.V. provvederà a rispondere al Legale del passeggero contestando l'eventuale responsabilità e chiedendo la prova rigorosa del trasporto e dei danni.

AMAT provvederà ad una indagine interna e alla valutazione dei danni. Sarà valutata caso per caso l'opportunità della denuncia del sinistro ad AZZURRA che dovrà essere espressamente richiesta da AMAT.

4) DANNO ALLA CIRCOLAZIONE

- a) Qualora il comportamento di terzi impedisse il regolare flusso circolatorio, occorre procedere alla constatazione e al rilevamento dei danni.

Qualora non fosse possibile addivenire ad un recupero stragiudiziale, AMAT invierà la denuncia alla S.V. per l'inoltro in via giudiziale.

113



Taranto, li 13/febbraio/2003

Prot. n° Pres./.....557/2003

Al Dirigente Amministrativo
Dott. Pietro Carallo

Al Capo Unità PP.RR. e AA.GG.
Dott.ssa Tiziana Tursi

e p.c. Al Direttore
Ing. Giovanni Matichecchia

S E D E

OGGETTO : Procedura sinistri attivi.

Si trasmette, in uno, per quanto di competenza, nota prot. n° 543/2003 del 12/2/2003 con cui si conferisce incarico all'avv. Ernesto Vitiello di Milano, per l'anno 2003, la gestione dei sinistri attivi, nonché nota prot. Aziendale n° 2264 del 13/2/2003 dello Studio Legale avv.ti Coviello/Saltalamacchia di Taranto, consociati con lo Studio Legale Vitiello, con allegata copia della "Procedura dei sinistri attivi".

Distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)

A handwritten signature in dark ink, appearing to read "Enzo Manco", is written over a horizontal line.

Sh 4
18 APR. 2005

Taranto, li

Prot. n°: 7991 /UAG

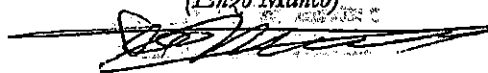
Egr. Avv.to Barberio Roberto
Corso Italia, 254
74100 TARANTO

Oggetto: richiesta parere

Con la presente, si trasmette la convenzione sottoscritta con lo Studio Legale Vitiello di Milano, per la gestione dei sinistri attivi al fine di valutare se al medesimo sono dovute, oltre alle somme dedotte in convenzione per l'espletamento dell'incarico, le spese legali liquidate dalle compagnie di assicurazione in sede di definizione dei sinistri attivi.

A disposizione per ogni ulteriore informazione e chiarimento sui termini della questione, Le porgo distinti saluti.

IL PRESIDENTE
(Enzo Manco)



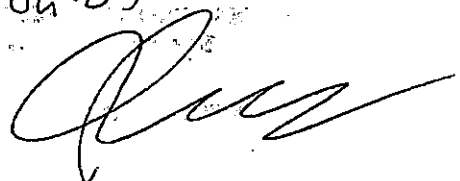
Allegati:

Convenzione sinistri attivi;

Atto di transazione e quietanza.

p. Ricevuto

19.04.05



Qm. S.

Studio Associato Barberio

e-mail: robertobarberio@libero.it

Avv. Roberto Barberio

Avv. Luca Barberio

Avv. Marco Barberio

00179 ROMA

Via Baronio n. 54/A - tel/fax 06-7850537

74100 TARANTO 22 aprile 2005

C.so Italia n. 254 - tel. 099-7361534 - fax 099-7362875

AMAT SpA

Via Cesare Battisti, 657

74100 TARANTO

ANI...
 Prot. In arrivo n. 8494
 Del 26 Apr. 2005
 P - PRESIDENTE
 VP - VICE PRESIDENTE
 D - DIRETTORE
 DA - DIRIG. AMMINISTR.
 DT - DIRIGENT. TECNICO
 Avv. ~~Ugo~~ ~~Barberio~~
 Dott. ~~Ugo~~ ~~Barberio~~
 UI - INFORMATICA
 UE - ESERCIZIO/MOVIMENTO
 UP - PERSONALE
 UG - UFF. GEN. PR. SINISTRI
 US - SEGRETERIA
 UT - TECNICA
 UF-PT - UFF. PROD. TRAFFICO
 UF-RG - UFF. RAGIONERIA

OGGETTO: Richiesta di parere del 18.04.2005 in ordine all'incarico per la gestione dei sinistri attivi conferito con Vs. nota 12.02.2003 all'avv. Ernesto Vitiello di Milano.

Il quesito rivoltoni tende a conoscere come vadano intesi e contabilizzati gli importi erogati all'Amat, a titolo di spese e competenze legali, a seguito delle transazioni intervenute con le varie compagnie assicuratrici a definizione dei sinistri c.d. attivi. Il tutto rispetto alla somma (€ 30.000,00 oltre spese borsuali, rimborso forfettario del 10% per spese generali, iva e cap) convenzionata in via forfettaria.

Ai fini di una risposta più compiuta, riterrai utile prendere cognizione del contenuto della nota 9.01.2003 dell'avv. Vitiello, cui la lettera di conferimento di incarico fa esplicito riferimento.

Al momento, stando alle indicazioni della predetta lettera d'incarico, annoto che la collaborazione si è distribuita in un arco di attività comprendenti "la consulenza stragiudiziale e la difesa giudiziale per le questioni relative alla circolazione dei ns. mezzi, alle condizioni tutte proposte con la citata nota".

Ciò significa che, ove "la citata nota" dell'avv. Vitiello non contenga condizioni di segno contrario, la somma di € 30.000,00 (oltre i predetti accessori), trattandosi di misura pattuita in via forfettaria (e quindi esaustiva), non autorizza la devoluzione, ad ulteriore beneficio del professionista convenzionato, degli importi erogati delle compagnie assicuratrici all'Amat a titolo di "spese, competenze ed onorari" relativi all'attività espletata del proprio "patrocinatore".

Invero, per incrementare la somma di € 30.000,00, la lettera d'incarico avrebbe dovuto espressamente contemplare la erogazione, in favore dell'avv. Vitiello, anche delle ulteriori somme rivenienti all'Amat per i rimborsi specificamente posti a carico delle compagnie. Poiché nessuna previsione in tal senso risulta presente nella lettera di incarico, stando ai termini della pattuizione, il professionista convenzionato non ha titolo per esigere qualsivoglia importo eccedente la misura contrattualmente stabilita.

A disposizione per ogni ulteriore chiarimento,

Invio i migliori saluti

avv. Roberto Barberio

TRIBUNALE DI MILANO
ATTO DI CITAZIONE

Nell'interesse dell'Avv. Ernesto Vitiello, nato a Milano il
14.11.1940, c.f.: VTLRST40S14F205F, residente a Milano in
P.zza San Nazaro in Brolo n. 15, in proprio, elettivamente
domiciliato presso il suo studio in Milano, P.le Principessa Clotilde
n. 6

COPIA

PREMESSE DI FATTO e DIRITTO

L'attore ha gestito per conto di Amat S.p.A. - Azienda per la

Mobilità nell'area di Taranto - alcune pratiche per ottenere il
risarcimento dei danni subiti dai veicoli della predetta azienda.

Il sottoscritto legale ha, in particolare, definito le seguenti
controversie.

A)

In alcuni casi ha inviato l'importo ottenuto a titolo di risarcimento,
comprensivo delle spese legali, ad Amat che, nonostante
numerosi solleciti, non le ha mai refuse al sottoscritto legale.

Esaminiamo nel dettaglio tali pratiche.

1. Amat - Lione/Nuova Tirrena Ass.ni (72/A/03)

La pratica è stata definita con il Collega avversario con l'importo di
€ 1.800,00 di capitale ed € 1.200,00 di spese, come risulta dal fax
del 25/6/2004 dell'Avv. Russo di Taranto, diretto all'Avv.
Amendolito, corrispondente del sottoscritto legale (doc. 1a).

Il sottoscritto legale, con raccomandata 1/9/2004 (doc.1b), inviava

8719
Prot. N. 0 8 MAR. 2009
Del P. PRESIDENTE ☐
DG DIRETTORE GENERALE ☐
DA DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☐
DT DIRETTORE TECNICO ☐
UE ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG AFFARI GEN./PR./SINISTRI ☒
UA ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI INFORMATICA ☐
UP PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT TECNICO ☐
L'PT. PRODOTTI TRAFICO ☐
DIRG. RAGIONE/CA/ECOMATO ☐
STG. STAFF QUALITA' ☐

all'Amat assegno circolare di € 3.000,00 (**doc. 1c**), comprensivo di € 1.200,00 per spese legali, che Amat non corrispondeva.

2. Amat – Spagnulo/Unipol Ass.ni (169/A/03)

La pratica è stata definita dal sottoscritto legale con € 500,00, comprensive di € 100,00 per spese legali come da **doc. 2a**.

Il sottoscritto legale inviava l'assegno all'Amat con raccomandata 17/9/03 che si produce sub **doc. 2b** ma le relative spese legali non venivano mai corrisposte.

3. Amat – Calviello/Nuova Tirrena Ass.ni (254/A/03)

La pratica è stata definita dal sottoscritto legale con € 3.471,00, comprensive di € 385,00 di spese legali (**doc. 3a**)

Con raccomandata 9/1/06, prodotta sub **doc. 3b**, veniva inviato ad Amat il relativo assegno (**doc. 3c**) della Nuova Tirrena ma l'importo relativo alle spese legali non veniva mai versato.

4. Amat – PGS/Generali Ass.ni (283/A/03)

La pratica è stata definita dal sottoscritto legale con € 340,00 di cui € 60,00 di spese legali (**doc. 4a**).

Il sottoscritto legale, mediante lettera che si produce sub **doc. 4b**, inviava l'assegno (**doc. 4c**) all'odierna convenuta, la quale, tuttavia, non corrispondeva l'importo relativo alle spese legali.

5. Amat – Maiorano/Fondiarria-Sai S.p.A (335/A/03)

La pratica è stata definita dal sottoscritto legale con € 2.574,00, comprensive di € 350,00 di spese legali (**doc. 5a**).

Il sottoscritto legale, con raccomandata del 23/3/05 che si produce sub **doc. 5b**, inviava all'Amat il rispettivo assegno (**doc. 5c**).

L'Amat non ha mai corrisposto le spese legali.

6. Amat – Troiani/Nuova Tirrena Ass.ni (341/A/03)

La pratica è stata definita dal sottoscritto legale con € 510,00, comprensiva di € 80,00 di spese legali (doc. 6a).

Il sottoscritto legale, con raccomandata del 23/3/05 che si produce sub doc. 6b, inviava all'Amat il rispettivo assegno (doc. 6c).

L'Amat non ha mai corrisposto le spese legali.

7. Amat – Natale/Axa (368/A/03)

La pratica è stata definita dal sottoscritto legale con € 600,00, oltre € 300,00 di spese legali (doc. 7a).

Con raccomandata 27/7/04, prodotta in copia sub doc. 7b, il sottoscritto legale inviava all'Amat l'assegno Axa per € 900,00 (doc. 7c) ma non riceveva mai i 300,00 euro di spese legali.

8. Amat – Antonacci/Milano Ass.ni (420/A/03)

La pratica è stata definita dal sottoscritto legale con € 500,00, comprensive di € 110,00 per spese legali (doc. 8a).

Il sottoscritto legale, con raccomandata del 23/3/05 (doc. 8b), inviava il rispettivo assegno (doc. 8c) all'Amat, la quale non ha mai corrisposto le spese legali.

9. Amat – Spataro/Generali Ass.ni (496/A/03)

La pratica è stata definita dal sottoscritto legale con € 1.400,00, comprensive di € 300,00 per spese legali (doc. 9a).

Il sottoscritto legale, con raccomandata del 4/2/08 (doc. 9b), inviava all'Amat il rispettivo assegno (doc. 9c).

L'Amat non ha mai corrisposto le spese legali.

10. Amat – Mignogna/Nuova Tirrena Ass.ni (545/A/03)

La pratica è stata definita dal sottoscritto legale con € 250,00, comprensive di 100,00 per spese legali (**doc. 10a**).

Il sottoscritto legale, con raccomandata del 9/11/05 (**doc. 10b**), inviava all'Amat l'assegno complessivo di € 250,00.

L'Amat non ha mai corrisposto le spese legali.

* * *

Pertanto, per tutte queste pratiche, Amat deve a Vitiello, l'importo di € 2.985,00, come da conteggio che si produce sub **doc. 32**.

* * *

B)

In altre posizioni, che verranno subito esaminate nel dettaglio, la convenuta ometteva di liquidare al sottoscritto legale quanto da lui versato per l'i.v.a., indicata nelle relative fatture che per legge devono essere intestate al cliente, e cioè ad Amat.

Per tale motivo, controparte non paga l'iva, che deve essere invece corrisposta dal cliente (e cioè da Amat) che riceve la fattura, come disposto dalla circolare 203/E del 1994.

Ai sensi dell'art. 25 del D.P.R. 600/73, la Compagnia di Assicurazione ha ovviamente effettuato la ritenuta d'acconto del 20% sul compenso effettuato.

11. Amat – Lo Russo/Ras Ass.ni (77/A/03)

La pratica veniva definita in via transattiva mediante il pagamento di € 500,00 in favore di Amat da parte della Ras Ass.ni, la quale liquidava al sottoscritto legale l'importo di € 300,00, iva esclusa,

per spese legali (doc. 11a), effettuando la ritenuta d'acconto sulla fattura n. 238/2005 intestata ad Amat (doc. 11b), per cui versava solo € 246,00 (doc. 11c).

Il sottoscritto legale sollecitava l'Amat al pagamento dell'iva per l'importo di € 61,20, come da fax 4/10/05 prodotto sub doc. 11d, ma tale comunicazione rimaneva priva di riscontro.

12. Amat – It S.r.l./Unipol Ass.ni (120/A/03)

La pratica veniva definita in via transattiva mediante il pagamento di € 500,00 in favore di Amat da parte della Unipol Ass.ni, la quale liquidava al sottoscritto legale l'importo di € 82,00, iva esclusa, per spese legali, effettuando la ritenuta d'acconto sulla fattura n. 113/2005 intestata ad Amat (doc. 12a), per cui versava solo € 82,00 (doc. 12b).

Il sottoscritto legale sollecitava l'Amat al pagamento dell'iva per l'importo di € 20,40 come da fax 4/10/05 già prodotto sub doc. 11d, ma tale comunicazione rimaneva priva di riscontro.

13. Amat – Bolognese/Milano Ass.ni (199/A/03)

La pratica veniva definita in via transattiva mediante il risarcimento in favore di Amat da parte della Milano Ass.ni, la quale liquidava al sottoscritto legale l'importo di € 1.013,69, iva esclusa, per spese legali, effettuando la ritenuta d'acconto sulla fattura n. 45/2004 intestata ad Amat (doc. 13a), per cui versava solo € 814,00 (doc. 13b).

Il sottoscritto legale sollecitava l'Amat al pagamento dell'iva per l'importo di € 202,74 come da fax 4/10/05 già prodotto sub doc.

11d, ma tale comunicazione rimaneva priva di riscontro.

14. Amat – Delfi/Fondiarla Sai Ass.ni (275/A/03)

La pratica veniva definita in via transattiva mediante il pagamento di € 700,00 in favore di Amat da parte della Milano Ass.ni, la quale liquidava al sottoscritto legale l'importo di € 150,00, iva esclusa, per spese legali (doc. 14a), effettuando la ritenuta d'acconto sulla fattura n. 64/2005 intestata ad Amat (doc. 14b), per cui versava solo € 123,00 (doc. 14c).

Il sottoscritto legale sollecitava l'Amat al pagamento dell'iva per l'importo di € 30,60 come da fax 4/10/05 già prodotto sub doc. 11d, ma tale comunicazione rimaneva priva di riscontro.

15. Amat – Baltour (427/A/03)

La pratica veniva definita in via transattiva mediante il pagamento di € 11.300,00 in favore di Amat da parte della Adriatica Ass.ni, la quale liquidava al sottoscritto legale l'importo di € 1.300,00, iva esclusa, per spese legali, (doc. 15a), effettuando la ritenuta d'acconto sulla fattura n. 20/2006 intestata ad Amat (doc. 15b), per cui versava solo € 1066,00 (doc. 15c).

Il sottoscritto legale sollecitava l'Amat al pagamento dell'iva per l'importo di € 265,20 come da lettera 30/11/05 (doc. 15d), ma tale comunicazione rimaneva priva di riscontro.

16. Amat – D'Amico/Vittoria Ass.ni (388/A/03)

La pratica veniva definita in via transattiva mediante il pagamento di € 400,00 in favore di Amat da parte della Vittoria Ass.ni, la quale liquidava al sottoscritto legale l'importo di € 100,00, iva esclusa,

per spese legali, effettuando la ritenuta d'acconto sulla fattura n. 203/2005 intestata ad Amat (doc. 16a), per cui versava solo € 82,39 (doc. 16b).

Il sottoscritto legale sollecitava l'Amat al pagamento dell'iva per l'importo di € 20,01, come si evince dalla raccomandata di sollecito del 23/1/09 (doc. 16c), ma tale comunicazione rimaneva priva di riscontro.

Pertanto, per tutte queste pratiche, Amat deve a Vitiello, l'importo di € 600,15 come da conteggio che si produce sub doc. 16c.

c)

Infine l'Avv. Vitiello ha trattato con esito positivo alcune pratiche senza ricevere alcun compenso.

17. Amat – Pastore (76/A/03)

La pratica è stata trattata dal sottoscritto legale, come risulta dal fax Amat del 26/5/03 (doc. 17a), ed è stata definita.

Le spese legali, mai corrisposte, ammontano ad € 200,00, come da lettera inviata dal sottoscritto legale all'Amat in pari data (doc. 17b).

18. Amat – Abbate/Unipol Ass.ni (99/A/03)

La pratica è stata trattata dal sottoscritto legale, come risulta dalle comunicazioni prodotte sub docc. 18a e 18b ed è stata definita con € 400,00, inviati all'Amat con assegno (doc. 18c)

Le spese legali, mai corrisposte, vengono chieste in € 150,00.

come da doc. 18d.

19. Amat – Stella/HDI Ass.ni (119/A/03)

La pratica è stata trattata e definita dal sottoscritto legale con € 650,00, doc. 19a, 19b e 19c, inviati all'Amat con assegno che si produce sub doc. 19d.

Le spese legali, mai corrisposte, vengono chieste in € 150,00.

20. Amat – Stellaci/Ras (135/A/03)

La pratica è stata definita dal sottoscritto legale con € 350,00, comprensive di € 100,00 per spese legali, mai corrisposte, e l'assegno (doc. 20a) è stato inviato all'Amat con raccomandata 8/6/04 (doc. 20b).

21. Amat – Pala/ Mutuelle Ass.ni (160/A/03)

La pratica è stata trattata dal sottoscritto legale, come da raccomandata che si produce sub doc. 21a, ed è stata definita con € 850,00, comprensive di € 150,00 per spese legali mai corrisposte, inviate con assegno (doc. 21b) ad Amat dalla Mutuelle Ass.ni il 7/8/2003.

22. Amat – Talamo/Unipol Ass.ni S.p.A. (189/A/03)

La pratica è stata trattata dal sottoscritto legale, come da raccomandate che si producono sub docc. 22a e 22b, ed è stata definita con € 500,00, comprensive di spese legali che vengono chieste in € 100,00.

La Compagnia inviava all'Amat l'assegno in data 8/8/03 (doc. 22c) ma le spese legali non sono mai state corrisposte.

23. Amat – Ingrosso/Sara Ass.ni (231/A/03)

La pratica è stata trattata dal sottoscritto legale come da lettere che si producono sub docc. 23a e 23b definita con € 500,00, di cui 100,00 di spese legali.

La compagnia provvedeva ad inviare il relativo assegno all'Amat (doc. 23c) la quale, tuttavia, non corrispondeva le spese legali.

24. Amat – Bonfrate/Axa Ass.ni (248/A/03)

La pratica è stata definita dal sottoscritto legale con € 250,00, oltre 60,00 di spese legali (doc. 24a).

Il sottoscritto legale inviava all'Amat l'assegno di € 310,00 con raccomandata del 2/9/2004 (doc. 24b) nella quale richiedeva l'importo relativo alle spese, senza però positivo riscontro.

25. Amat – Cito/Zurigo Ass.ni S.p.A. (336/A/03)

La pratica è stata definita dal sottoscritto legale con € 400,00, comprensive di € 49,00 di spese legali (doc. 25a).

Il sottoscritto legale, con raccomandata del 23/3/05 che si produce sub doc. 25b, inviava all'Amat il rispettivo assegno (doc. 25c).

L'Amat non ha mai corrisposto le spese legali.

26. Amat – Colacione/Unipol Ass.ni (415/A/03)

La pratica è stata definita dal sottoscritto legale con € 300,00, come da doc. 26a.

Il sottoscritto legale con raccomandata del 23/3/05 (doc. 26b), inviava all'Amat il rispettivo assegno (doc. 26c)

Le spese legali, mai corrisposte, vengono chieste in € 50,00.

27. Amat – D'Alò (432/A/03)

La pratica è stata trattata dal sottoscritto legale come da doc.

doc. 27a e definita con € 842,00, come da assegno inviato all'Amat di cui si produce copia sub. **doc. 27b**.

L'Amat non ha mai corrisposto le spese legali che vengono chieste in € 200,00.

28. Amat – Minzera (535/A/03)

La pratica è stata trattata (**doc. 28a**) e definita dal sottoscritto legale con € 550,00, come da assegno inviato all'Amat di cui si produce copia sub **doc. 28b**.

Vengono chieste € 150,00 di spese legali.

29. Amat – Rizzi/Sara Ass.ni (562/A/03)

La pratica è stata definita dal sottoscritto legale con € 778,14, di cui € 122,40 per spese legali (**doc. 29a**)

Il sottoscritto legale, con raccomandata del 10/1/06 (**doc. 29b**), inviava il relativo assegno all'Amat, la quale non ha mai corrisposto le spese legali.

30. Amat - Polini/Nuova Tirrena Ass.ni (348/A/03)

La causa si è conclusa con la sentenza n. 5184/06 del Giudice di Pace di Taranto, qui prodotta sub **doc. 30a**.

La domanda proposta è stata rigettata con compensazione delle spese legali, pertanto il sottoscritto legale provvedeva ad inviare il proprio preavviso di fattura per l'importo di € 1.915,49 alla convenuta, che si produce sub **doc. 30b**.

L'Amat non ha provveduto al pagamento del preavviso.

31. Amat – Moscato/Toro Ass.ni

Il sottoscritto legale ha assistito Amat nell'emarginata controversia

attiva, tutt'ora pendente avanti il Giudice di Pace di Taranto (Dott. D'Alanno), per la quale ha rinunciato al mandato all'udienza del 3/4/09, stante le inadempienze sopra esposte, come da raccomandata 25/3/2009 (doc. 31a).

Si produce atto di citazione con delega di Amat in calce (doc. 31b).

Per tale pratica è dovuto al sottoscritto legale l'importo di € 693,16 come da preavviso che si produce sub doc. (doc. 31c)

Pertanto, per tutte queste pratiche, Amat deve a Vitiello, l'importo di € 4.190,05 come da conteggio che si produce sub doc. 32.

Per tutti i motivi sopra esposti il sottoscritto legale risulta creditore nei confronti di Amat della somma di € 7.775,20, oltre accessori di legge (iva, cpa e 12,50% di spese generali), come da estratto conto che si produce sub doc. 32.

Fallito ogni tentativo di conciliazione (doc. 16c e doc. 31a) l'Avv. Ernesto Vitiello, *ut supra*,

CITA

l'A.M.A.T. S.p.A. - Azienda per la Mobilità nell'area di Taranto, in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in 74100 Taranto, Via Cesare Battisti n. 657, a comparire avanti il Tribunale di Milano, sezione e Giudice designandi, all'udienza del **20 ottobre 2009**, ore di rito, con invito ai convenuti a costituirsi nei modi e termini di legge, per ivi sentir accogliere le seguenti,

CONCLUSIONI

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis:

Nel merito: condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'Avv. Vitiello, di € 7.775,20 (settemilasettecentosettantacinque/20) per i titoli di cui in narrativa o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori come sopra ed oltre interessi legali dal dovuto al saldo.

In via istruttoria e in subordine:

disporre interrogatorio formale e prova per testi sulle circostanze di cui in narrativa ai numeri da 1 a 31, precedute dalle parole "vero che".

Si indicano a testi su tutti i capitoli i Sigg.ri

- Dott. Stefano Fontana, Via Cagliari, n. 14 28100 Novara;
- Avv. Ivan Fasciani, c/o Studio Bryan Cave LLP, Via dell'Annunciata n. 7, 20121 Milano;
- Dott. Davide Maria Colombo, c/o Studio legale Vitiello;
- Sig.ra Fausta Colnaghi c/o Studio legale Vitiello.

Con ogni più ampia riserva istruttoria anche alla luce del tenore delle avverse difese. *Riservati i diritti qui non azionati*

Con vittoria di spese di lite.

Si dichiara che il valore della presente causa ammonta ad € 7.775,20.

Si allegano i seguenti **DOCUMENTI**:

- 1a. fax 25/6/04 Avv. Russo/Avv. Amendolito;
- 1b. raccomandata r.r. 1/9/04 Avv. Vitiello/Amat;
- 1c. assegno BNL 4/8/04 a favore di Amat;

- 2a. fax 26/5/03 Amat/Dott. Fontana;
- 2b. fax 12/9/03 Unipol Ass.ni/Amat;
- 3a. raccomandata 4/1/06 Nuova Tirrena/Avv. Vitiello;
- 3b. raccomandata 9/1/06 Avv. Vitiello/Amat;
- 3c. assegno BNL 4/1/06 a favore di Amat;
- 4a. atto di quietanza GGL/Avv. Vitiello;
- 4b. raccomandata 23/3/05 Avv. Vitiello/Amat;
- 4c. assegno Banca Intesa 18/1/05 a favore di Amat;
- 5a. lettera 28/2/05 Fondiaria Sai/Avv. Vitiello;
- 5b. raccomandata 23/3/05 Avv. Vitiello/Amat;
- 5c. assegno B. Pop. Novara n. 8231479062 a favore di Amat;
- 6a. atto di quietanza 31/1/05 CST S.p.A./Avv. Vitiello;
- 6b. raccomandata 23/3/05 Avv. Vitiello/Amat.
- 6c. assegno BNL 4/2/05 n. 3008455401-03 a favore di Amat;
- 7a. lettera 14/7/04 Axa Ass.ni/Avv. Vitiello;
- 7b. raccomandata 27/7/04 Avv. Vitiello/Amat;
- 7c. assegno Sanpaolo 19/7/04 n. 3851080450 a favore di Amat;
- 8a. atto di quietanza 22/12/04 Milano Ass.ni./Avv. Vitiello;
- 8b. raccomandata 23/3/05 Avv. Vitiello/Amat;
- 8c. assegno BancaSai 3/1/05 n. 9100513060 a favore di Amat;
- 9a. lettera 21/11/07 GGL/ Avv. Vitiello;
- 9b. raccomandata 4/2/08 Avv. Vitiello/Amat;
- 9c. assegno Intesa 23/11/07 n. 3105596497 a favore di Amat;
- 10a. atto di quietanza 3/11/05 Nuova Tirrena/Avv. Vitiello;
- 10b. raccomandata 9/11/05 Avv. Vitiello/Amat;

11a. atto di quietanza 1/7/05 Ras/Avv. Vitiello;
11b. fattura n. 238/05 del 26/7/05 Avv. Vitiello/Amat;
11c. bonifico 29/9/05 Ras/Avv. Vitiello;
12a. fattura n. 113/05 del 7/4/05 Avv. Vitiello/Amat;
12b. bonifico 9/6/05 Unipol Ass.ni/Avv. Vitiello;
13a. fattura n. 45/2004 del 1/4/04 Avv. Vitiello/Amat;
13b. assegno BancaSai 14/4/04 n. 9400062986 a favore di Avv. Vitiello;
14a. atto di quietanza 2/12/04 Milano Ass.ni/Avv. Vitiello;
14b. fattura n. 64/05 del 8/2/05 Avv. Vitiello/Amat;
14c. bonifico 17/2/05 Milano Ass.ni/Avv. Vitiello;
15a. atto di quietanza 16/11/05 Ras/Avv. Vitiello;
15b. fattura n. 20/06 del 1/2/06 Avv. Vitiello/Amat;
15c. bonifico 25/5/06 Ras/Avv. Vitiello;
15d. raccomandata 30/11/05 Avv. Vitiello/Amat;
16a. fattura n. 203/05 del 16/6/05 Avv. Vitiello/Amat;
16b. bonifico 16/6/05 Vittoria Ass.ni/Avv. Vitiello;
16c. raccomandata 23/1/09 Avv. Vitiello/Amat;
17. fax 26/5/03 Amat/Dott. Fontana (c/o Studio Vitiello);
17b. lettera 26/5/03 Avv. Vitiello/Amat;
18a.; raccomandata r.r. 14/5/03 Avv. Vitiello/Amat;
18b. fax 26/5/03 Amat/Dott. Fontana (c/o Studio Vitiello);
18c. lettera 9/6/03 Unipol/Amat con invio assegno;
18d. lettera 26/5/03 Avv. Vitiello/Amat;
19a. denuncia di sinistro autobus Amat del 25/3/03;

19b. descrizione sinistro;
19c. perizia dei danni subiti;
19d. assegno Monte Paschi Siena 16/6/03 n. 0620762633 a
favore di Amat S.p.A;
20a. lettera 28/5/04 Ras Bank/Avv. Vitiello;
20b. raccomandata 8/6/04 Avv. Vitiello/Amat;
21a. raccomandata 6/10/03 Avv. Vitiello/ La Nazionale Ass.ni;
21b. lettera 7/8/03 Mutuelle Ass.ni/Amat con invio assegno;
22a. raccomandata 23/5/03 Amat/Avv. Vitiello;
22b. raccomandata r.r. 6/10/03 Avv. Vitiello/Unipol Ass.ni;
22c. lettera 8/8/03 Unipol Ass.ni/Amat con invio assegno;
23a. raccomandata 26/6/03 Amat/Avv. Vitiello;
23b. fax 11/9/03 Amat/Avv. Vitiello;
23c. raccomandata 20/10/03 Avv. Vitiello/ Sara Ass.ni;
23d. raccomandata Sara Ass.ni/Amat con invio assegno;
24a. lettera 26/7/04 Banca Intesa/Avv. Vitiello con invio assegno;
24b. raccomandata r.r. 2/9/04 Avv. Vitiello/Amat;
25a. atto di quietanza 3/2/05 Zurigo Ass.ni/Avv. Vitiello;
25b. raccomandata r.r. 23/3/05 Avv. Vitiello/Amat;
25c. assegno Banca Intesa 3/2/05 n. 01064285735 a favore di
Amat;
26a. lettera 21/2/05 Unipol Ass.ni/Avv. Vitiello;
26b. raccomandata r.r. 23/3/05 Avv. Vitiello/Amat;
26c. lettera 23/2/05 Unipol Ass.ni /Avv. Vitiello con invio assegno;
27a. fax 21/11/03 Amat/Avv. Vitiello;

27b. atto di quietanza Fata Ass.ni con invio assegno a favore di Amat;

28a. raccomandata 4/2/05 Avv. Vitiello/Unipol Ass.ni;

28b. lettera 30.3.04 Unipol Ass.ni /Amat con invio assegno;

29a. lettera 23/11/05 Sara Ass.ni/Avv. Vitiello con invio assegno;

29b. lettera 10.1.06 Avv. Vitiello/Amat;

30a. sentenza n. 5184/06 del Giudice di Pace di Taranto;

30b. preavviso di fattura del 17/3/09 Avv. Vitiello/Amat;

31a. raccomandata r.r. 25/3/09 Avv. Vitiello/Amat;

31b. atto di citazione Amat/Moscato – Toro Ass.ni;

31c. preavviso di fattura del 4/5/09;

32. conteggio somme dovute dall'Amat.

Milano, 5 maggio 2009

Avv. Ernesto Vitiello



RELATA DI NOTIFICA

Io sottoscritto Avv. Ernesto Vitiello, in base alla legge 53 del 1994 ed in virtù dell'autorizzazione del Consiglio dell'Ordine di Milano rilasciata il 7 aprile 2004, previa iscrizione al n. 376 del mio registro cronologico, ho notificato per conto di me medesimo

il su esteso atto di citazione

persona del legale rappresentante pro tempore con sede in 74100 TARANTO
a AMAT SpA - Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto -
trasmettendone copia per mezzo del servizio postale con raccomandata a.r. n. 76253998054-5 spedita VIA CESARE BATTISTI
dall'ufficio postale di Milano succ. 26 in data corrispondente a quella del timbro postale.

Avv. Ernesto Vitiello

E. Vitiello



TRIBUNALE DI MILANO

Comparsa di costituzione

per l'Azienda per la Mobilità nell'Area di Taranto (AMAT) SpA (CF 00146330733) - via Césare Battisti 657, Taranto - in persona del suo Presidente e legale rappresentante pro-tempore ing. Giuseppe Casatello, rappresentata e difesa dagli avvocati Roberto Barberio del foro di Taranto e Beatrice Alfonsi del foro di Milano e presso lo studio della seconda elettivamente domiciliata in Milano - via Paolo da Cannobio 5 - in virtù di procura a margine del presente atto;

CONTRO

VITIELLO avv. Ernesto

FATTO

Con atto di citazione del 5 maggio 2009 (All. A), ritualmente notificato, l'attore ha adito il Tribunale di Milano per sentir accogliere, con vittoria di spese, le seguenti conclusioni.

Voglia l'Ill.mo Tribunale di Milano, contrariis rejectis:

nel merito: condannare la convenuta al pagamento, in favore dell'avv. Vitiello, di € 7.775,20 per i titoli di cui in narrativa o di quella somma maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre accessori come sopra ed interessi legali dal dovuto al saldo.

A sostegno della domanda, l'avv. Vitiello assume di aver gestito per conto dell'Amat spa alcune pratiche per ottenere il risarcimento dei danni subiti dai veicoli aziendali.

Più precisamente, riferisce che:

- A) in alcuni casi l'importo ottenuto a titolo di risarcimento, comprensivo di spese legali, sarebbe stato versato ad Amat, la quale, benché sollecitata, non avrebbe provveduto a rifonderle al professionista;
- B) in altri casi l'Amat avrebbe omissso di liquidare l'importo versato dal legale a titolo di Iva;
- C) in altri ancora, l'avv. Vitiello avrebbe trattato con esito positivo alcune pratiche senza ricevere alcun compenso.

MANDATO

Nella mia qualità di Presidente e legale rappresentante, delego gli avv. Roberto Barberio e Beatrice Alfonsi a rappresentare e difendere l'AMAT spa nel presente giudizio, eventuale grado di appello ed eventuali fasi cautelari, di reclamo, di merito, di esecuzione. Con ogni più ampia facoltà di legge, compresa quella di transigere, conciliare, rinviare, chiamare in causa terzi ed ogni altro adempimento senza limitazione alcuna. Al sensi del T.U. sulla Privacy (d.l. 196/03) vien data autorizzazione all'utilizzo dei dati personali forniti per tutti i fini connessi all'adempimento del presente mandato. Con elezione di domicilio in Milano presso lo studio dell'avv. Beatrice Alfonsi, Via Paolo da Cannobio n. 5.

A.M.A.T. S.p.A.
IL PRESIDENTE

Ing. Giuseppe Casatello

Per autentica
Avv. Roberto Barberio

Avv. Beatrice Alfonsi

DIRITTO

La domanda, fondata su una ricostruzione mutila e strumentale della vicenda, è infondata in fatto e in diritto e, pertanto, merita di essere integralmente rigettata.

PRECISAZIONI IN FATTO

La ricostruzione operata nell'atto introduttivo risulta manchevole di taluni nodi e passaggi di fondamentale rilievo su cui occorre necessariamente soffermarsi a completamento del quadro della contesa. Innanzitutto – al fine di ricostruire con esattezza i rapporti effettivamente instauratisi tra l'avv. Vitiello e l'Amat SpA – va evidenziato quanto segue:

- 1) con nota del 09.01.2003 (all.1/A) l'avv. Vitiello inviava all'Amat una proposta di consulenza legale in cui manifestava la sua disponibilità ad occuparsi della “consulenza stragiudiziale” e della “difesa giudiziale” per l'anno 2003, con riferimento alle questioni relative alla circolazione dei mezzi aziendali. Tanto, alle condizioni di cui alla proposta economica allegata (all.1/B);
- 2) la proposta economica in parola prevedeva, per la consulenza stragiudiziale e l'assistenza giudiziale (per le questioni originatesi nell'anno 2003) il versamento da parte dell'Amat di un corrispettivo dell'ammontare di euro 30.000,00 oltre spese borsuali, rimborso forfettario per spese generali (10%), iva e cap ed al netto di ritenuta di acconto. Il pagamento della suddetta somma avrebbe dovuto essere effettuato in 2 rate semestrali anticipate di cui la prima al perfezionamento dell'accordo e la seconda dopo il 30.06.03;
- 3) con nota del 12.02.2003 – prot. n. 543/2003 (All.2) – l'Amat accettava la proposta di cui sopra alle condizioni indicate dal professionista con la nota cit.;
- 4) in esecuzione del predetto rapporto contrattuale, l'Amat provvedeva al regolare pagamento dei 2 ratei convenuti (di € 16.896,00 cadauno) con ordinativi di pagamento n. 528 del 15.04.03 (All.3) e n. 1831 del 25.11.03 (All.4) a fronte dei quali il

professionista emetteva le fatture n. 105 del 6 maggio 2003 (All.5)
e n. 248 del 9 dicembre 2003 (All.6).

ESISTENZA DI UN RAPPORTO CONTRATTUALE E CONSEQUENTE INFONDATEZZA DELLA PRETESA DI OTTENERE ULTERIORI PAGAMENTI

Alla luce di quanto precisato innanzi, con riferimento ai termini della contesa, non v'è dubbio che tra l'Amat e l'avv. Vitiello sia intercorso un rapporto convenzionato avente ad oggetto la "consulenza stragiudiziale" e la "difesa giudiziale".

Il tutto, con predeterminazione del compenso.

È noto che l'art. 2233 cc attribuisce alla convenzione inter partes il ruolo di fonte primaria per determinare il compenso spettante al professionista.

Più precisamente, la norma codicistica valorizza l'autonomia negoziale, anteponendola alla tariffa forense, agli usi e ad ogni altro criterio.

In ragione di ciò la determinazione giurisprudenziale, in nessun caso, può anteporre l'applicazione di criteri sussidiari alla forza dell'autonomia privata e della volontà delle parti. Forza di cui il contratto d'opera intellettuale è espressione.

Ne deriva che ove, come nel caso che ci occupa, le parti abbiano sottoscritto un contratto, tale atto costituisce la fonte esclusiva per la determinazione del compenso.

In proposito, la giurisprudenza di merito, in linea con quella di legittimità, ha più volte affermato che *il compenso per prestazioni professionali va determinato in base alla tariffa ed adeguato all'importanza dell'opera, solo nel caso in cui esso non sia stato liberamente pattuito, in quanto l'art.2233 cc pone una garanzia di carattere preferenziale tra i vari criteri di determinazione del compenso, attribuendo rilevanza in primo luogo alla convenzione che sia intervenuta tra le parti e poi, solo in mancanza di quest'ultima, e in ordine successivo, alle tariffe ed agli usi e, infine, alla determinazione del giudice* (Tribunale di Milano n.1417 del 05.02.07 - conforme a Cass. 10064/98).

La determinazione negoziale dell'entità dei compensi impedisce al professionista di pretendere altro a fronte dell'attività oggetto della convenzione e, come sopra anticipato, già integralmente remunerata nella misura pattuita.

Nel caso in esame poi, la stessa sottoscrizione per quietanza, apposta sulle fatture emesse dall'attore, postula il chiaro e pieno soddisfacimento del suo diritto al compenso e, al tempo stesso, recide sul nascere ogni possibilità di avanzare pretese eccedenti il corrispettivo percepito nella misura esaustivamente convenuta.

Tutto ciò si pone in linea con il contenuto della proposta del professionista del 09.01.03 e dell'accettazione dell'azienda insita nella lettera di incarico del 12.02.03. Invero tale documentazione omogenea, avendo quantificato il compenso dell'avv. Vitiello, non può contestualmente offrire il destro ad

ipotesi alternative o integrative attraverso cui rimettere in discussione la determinazione (€ 30.000,00 oltre i consueti accessori) consensualmente consacrata nel suo seno. Tanto perché, in ossequio alla natura giuridica del contratto d'opera professionale (obbligazione di mezzi e non di risultato), le parti hanno prestabilito la misura del corrispettivo in funzione della sua indipendenza dall'esito. In tale chiave, quindi, le somme corrisposte all'Amat dalle compagnie di assicurazione costituiscono "rimborsi" che, per loro natura e destinazione, esulano dal rapporto tra cliente ed avvocato che, pertanto, non può rivendicarle ad alcun titolo come spettanti a sé. A maggior ragione quando, come nel nostro caso, il professionista abbia ormai ottenuto l'integrale pagamento nella misura contrattualmente convenuta.

A parte l'insussistente fondamento (anche sul piano ontologico) della pretesa a conseguire i rimborsi erogati al cliente dalla controparte, l'avvocato non è certamente legittimato a rivendicare compensi ulteriori rispetto all'esaustiva determinazione convenzionale operata con il cliente medesimo.

Nel caso che ci riguarda, la libera contrattazione delle parti, non solo, ha avuto pieno sfogo nella preventiva determinazione del compenso, ma, in definitiva, ha avuto fedele e piena esecuzione. Tant'è che, in conformità alle pattuizioni contrattuali, l'Amat ha erogato l'integrale pagamento del compenso

dovuto al professionista e, a sua volta, quest'ultimo ha registrato e fatturato tale pagamento.

L'esistenza di tale circostanza comporta il definitivo venir meno del presupposto dell'avversa richiesta di pagamento, con conseguente infondatezza della stessa.

RISERVA DEL'AMAT DI ESIGERE LA RIPETIZIONE DEGLI IMPORTI RISCOSSI DALL'AVV. VITIELLO DALLE COMPAGNIE ASSICURATRICI

Con l'instaurazione del presente giudizio è emerso che l'avv. Vitiello – oltre a beneficiare dei compensi stabiliti contrattualmente con l'Amat – ha incassato ulteriori somme versate dalle compagnie assicuratrici, per i sinistri oggetto dell'attività convenzionata, a titolo di rimborso spese legali del danneggiato.

Tale circostanza, impone alla convenuta (Ente, interamente partecipato dal Comune di Taranto e sottoposto al controllo della Corte dei Conti) di riservarsi di instaurare autonomo giudizio per la ripetizione delle somme indebitamente percepite dal professionista.

CONCLUSIONI

Voglia il Tribunale adito:

- 1) rigettare la domanda perché infondata in fatto e diritto;
- 2) Vittoria di spese del giudizio oltre rimborso ex art. 14 tf, iva e cap come per legge.

RICHIESTE ISTRUTTORIE

Le risultanze probatorie rivestono natura documentale che rendono superflua ogni ulteriore attività istruttoria.

In ogni caso, ove necessario, si chiede ammettersi l'interrogatorio formale dell'attore sulle circostanze nn. 1,2,3,4 del presente atto. All'esito, prova per testi sulle medesime circostanze, nonché prova contraria con riferimento alle eventuali circostanze di prova di parte attrice (testi, in prova diretta e contraria: ing. Giovanni Matichicchia, dott. Pietro Carallo, dott. Cosimo Rochira, dott.ssa Tiziana Tursi, salvo altri).

Con riserva di formulare ulteriori richieste istruttorie nei termini di cui all'art.
183 VI c. cpc

ALLEGATI

- copia atto di citazione (all. A);
- nota avv. Vitiello del 09.01.2003 (all.1/A) con allegata proposta economica (all.1/B);
- nota Amat del 12.02.2003 - prot. n. 543/2003 (All.2);
- ordinativo di pagamento n. 528 del 15.04.03 (All.3);
- ordinativo di pagamento n. 1831 del 25.11.03 (All.4);
- fattura avv. Vitiello n. 105 del 6 maggio 2003 (All.5);
- fatture avv. Vitiello n. 248 del 9 dicembre 2003 (All.6).

Indicazione dell'indirizzo di posta elettronica presso cui i difensori dichiarano
di voler ricevere le comunicazioni e le notificazioni nel corso del
procedimento:

avv. Roberto Barberio robertobarberio@libero.it

avv. Beatrice Alfonsi beatrice.alfonsi@tiscali.it

Taranto-Milano, 28 settembre 2009

Avv. Roberto Barberio

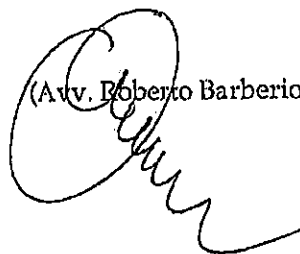


Avv. Beatrice Alfonsi

Ai sensi dell'art.1 della Legge n.183/1993, quale avvocato estensore attesto la
conformità all'originale della copia fotoriprodotta trasmessa a mezzo telefax all'avv.
Beatrice Alfonsi avvocato-difensore ricevente.

Taranto, lì 28 settembre 2009

(Avv. Roberto Barberio)



Sh. 8

TRIBUNALE DI MILANO

R.G. 36766/20

SEZIONE V - DOTT.SSA BRENA

Nella causa promossa da:

AVV. VITTELO ERNESTO, IN PROPRIO

- ATTORE -

CONTRO

A.M.A.T. spa, con gli avv. Roberto Barberio
del Foro di Toronto e avv. Beatrice Al-
fonsi di Il Comò - CONVENUTA

VERBALI DI UDIENZA

Oggi 19 Novembre 2009, avanti al giudice
designato dott.ssa Brena, compare,
per la convenuta AMAT spa, e l'avv.
Beatrice Alfonsi - anche in sostituzione
dell'avv. Roberto Barberio - che si riporta
integralmente a quanto esponentato
e dedotto in comparsa di costituzione
e risposta, depositata in Cancelleria
in data 30/09/2009 unitamente al fa-
scicolo con i documenti, ed insiste
nelle conclusioni ivi rassegnate.
È presente per l'avv. Ernesto Vitello
l'avv. Antonio Siletti il quale
richiama integralmente il proprio
atto di citazione e riferisce tutto

Ritiro fond
AUT. P. G. S. S.
V. S. S.
S. S. S.

quanto es ed vero deblo
prodotto al eccetto e dolo
concedo T. S. S. S. S. S.
et al. 183 II come u. 1) 2)
e 3) C. S. S.

Il Giudice

An con carle - stare del difuser
enque i T. S. S. S. S. S.
et. 183 II come C. S. S. S. S.
et al. 183 VII° come alle
valore del 6/05/2010 h.
1115 incitando nelle aree
de part a trovare nelle aree
un accordo tra u. S. S. S. S. S.
cento alle u. S. S. S. S. S. S.
S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.
S. S. S. S. S. S. S. S. S. S. S.

240.

1115

Dott. Pietro Carallo

Da: roberto barberio [robertobarberio43@gmail.com]

Inviato: lunedì 8 marzo 2010 21.34

A: direttore@amat.ta.it; carallo@amat.ta.it

Oggetto: VITIELLO - AMAT

Su sollecitazione molto ferma del giudice del Tribunale di Milano, la collega Alfonsi, costituita in giudizio unitamente a me, ha interpellato l'avv. Vitiello sui termini per addivenire ad un eventuale accordo.

L'indicazione ricevuta è di € 5.000,00, oltre gli accessori (cap spese gen 12.50% ed iva) rispetto ad € 7.775,20 (cap spese gen 12.50% ed iva) domandate con l'atto introduttivo

Per valutare con la dovuta ponderazione lo sbocco conciliativo, occorre tener conto dell'esiguo valore della causa come indicatore di antieconomicità e di esuberanza del rischio a tal riguardo. Si pensi che l'eventuale espletamento della prova testi, con spostamento dei testi da Taranto a Milano, sarebbe fonte tangibile della sproporzione. Alla luce dei ciò, non disdegnerei la formulazione di una controproposta in vista di un ulteriore ridimensionamento.

Attendo cortesi indicazioni sul punto.

La prossima udienza sarà tenuta il 6 maggio 2010.

Con i migliori saluti

Roberto Barberio

1449

Prot. N. 09 MAR. 2010

Del	
P	PRESIDENTE ☒
DG	DIRETTORE GENERALE ☒
DA	DIRETTORE AMMINISTRATIVO ☒
DT	DIRETTORE TECNICO ☐
UE	ESERCIZIO MOVIMENTO ☐
UAG	AFFARI GEN./P.R./SINISTRI ☒
UA	ACQUISTI/CONTRATTI ☐
UC	CONTABILITA'/BILANCIO ☐
UI	INFORMATICA ☐
UP	PERSONALE/RETRIBUZIONI ☐
UT	TECNICO ☐
UPT	PRODOTTI TRAFFICO ☐
URG	RAGIONERIA/ECONOMATO ☐
STG	STAFF QUALITA' ☐

09/03/2010

Da: roberto barberio

Data: 03/08/10 21:34:15

A: direttore@amat.ta.it; carallo@amat.ta.it

Oggetto: VITIELLO - AMAT

Su sollecitazione molto ferma del giudice del Tribunale di Milano, la collega Alfonsi, costituita in giudizio unitamente a me, ha interpellato l'avv. Vitiello sui termini per addivenire ad un eventuale accordo.

L'indicazione ricevuta è di € 5.000,00, oltre gli accessori (cap spese gen 12.50% ed iva) rispetto ad € 7.775,20 (cap spese gen 12.50% ed iva) domandate con l'atto introduttivo.

Per valutare con la dovuta ponderazione lo sbocco conciliativo, occorre tener conto dell'esiguo valore della causa come indicatore di antieconomicità e di esuberanza del rischio a tal riguardo. Si pensi che l'eventuale espletamento della prova testi, con spostamento dei testi da Taranto a Milano, sarebbe fonte tangibile della sproporzione. Alla luce dei ciò, non disdegnerei la formulazione di una controproposta in vista di un ulteriore ridimensionamento.

Attendo cortesie indicazioni sul punto.

La prossima udienza sarà tenuta il 6 maggio 2010.

Con i migliori saluti

Roberto Barberio

AM. 10

Oggetto: Amat / Vitiello**Mittente:** "marcobarberio@libero.it" <marcobarberio@libero.it>**Data:** Wed, 21 Jul 2010 10:25:39 +0200 (CEST)**A:** <tursi@amat.ta.it>

Cara Tiziana,
All'udienza del 06.05.10 il giudice, ritenendo la causa matura per la decisione, ha fissato al 4 maggio 2011 la precisazione delle conclusioni. Non ho copia del verbale di udienza; in ogni caso, l'avv. Alfonsi ci ha riferito che il magistrato ha rilevato (verbalmente) che l'attore non ha argomentato alcunché in ordine alle censure mosse dall'Amat in comparsa di risposta, sia relativamente all'incarico di consulenza, sia con riferimento alle contestazioni sull'ammontare dei compensi richiesti.
Cordiali saluti
Marco

-----Messaggio originale-----

Da: tursi@amat.ta.it

Data: 21/07/2010 7.55

A: "marcobarberio@libero.it"<marcobarberio@libero.it>

Ogg: Re: R: pro-forma

Tutto Ok. Li associo alle pro-forma e passo tutto in ragioneria.
Ciao

P.S. Se mi invii l'ultimo verbale di Vitiello C/AMAT e la data del rinvio aggiornio la Direzione e la proposta di delibera che a suo tempo il Presidente ritirò.
Buona giornata

DM. LJ

Oggetto: AMAT /VITIELLO**Mittente:** roberto barberio <robertobarberio43@gmail.com>**Data:** Mon, 9 May 2011 18:36:19 +0200**A:** tursi <tursi@amat.ta.it>

Gent.ma dott.ssa,

Con riferimento alla pratica in oggetto, Le trasmetto la mail della collega Beatrice Alfonsi di Milano, costituita unitamente a me per l'Amat.

Cordialmente

Roberto Barberio

---Messaggio originale---

Da: beatrice.alfonsi@tiscali.it

Data: 06/05/2011 18.47

A: "roberto barberio" <robertobarberio@libero.it>

Ogg: AMAT /VITIELLO

Carissimo Roberto,

la causa è stata rinviata all'udienza del 23 maggio 2012, per il medesimo incombente (precisazione delle conclusioni) poiché il Giudice, dott.ssa Brena, è stata trasferita in Corte d'Appello.

L'aw. Vitiello, con mail 'riservata personale' inviatami nel pomeriggio del 4 maggio (in udienza era presente un sostituto) mi ha rammentato che la proposta transattiva formulata nel febbraio 2010 è rimasta priva di riscontro e attende una eventuale controproposta.

In effetti, con mail 18/02/2010, a te inoltrata il successivo 22 febbraio, Vitiello mi comunicava che la pratica poteva essere definita con il pagamento di € 5.000, più accessori, spese compensate.

Fammi cortesemente sapere in che termini rispondere all'aw. Vitiello.

Un cordiale saluto.

Beatrice